

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 2 MARZO 1961

(39^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

Disegno di legge:

« Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio » (1019) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 575, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585
BERLINGIERI	582, 583
CAPALOZZA	582, 584, 585
CAROLI, relatore	576, 580, 582, 584
DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584
GRAMEGNA	578, 580, 581, 585
JODICE	579, 580, 581, 582, 583
MONNI	579, 582, 583, 584
PAPALIA	577
RICCIO	577, 580, 583
TERRACINI	577, 579, 581, 582, 583

Gramegna, Jodice, Magliano, Massari, Monni, Papalia, Pelizzo, Riccio, Romano Antonio, Sand e Terracini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dominèdò.

G R A M E G N A, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio » (1019)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Berlingieri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Cornaggia Medici,

CAROLI, *relatore*. Col regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, si istituiva il Tribunale per i minorenni, e si prevedeva per la prima volta, nel sistema della tutela giudiziaria dei minori, l'osservazione scientifica della personalità, al fine della scelta delle misure più adatte per ogni singolo individuo, secondo le esigenze dello stesso, favorendo così l'individualizzazione del trattamento pedagogico del minore.

È ovvio che per l'espletamento dei compiti relativi a tale attività occorreva del personale specializzato, sia per studiare il minore nel proprio ambiente di vita e rilevare l'influenza delle cause ambientali e familiari sul suo comportamento, sia per gli opportuni interventi tendenti a modificare le condizioni ambientali e ad aiutare il minore ad adattarsi alle norme di un ordinato vivere sociale.

Alla preparazione di tale personale provvidero le prime scuole di servizio sociale sorte in Italia nel secondo dopoguerra, e sin dal 1949 venne dato inizio ad una sperimentazione pratica del servizio sociale.

Vennero istituiti uffici di servizio sociale assumendovi molti diplomati di scuole di servizio sociale. Tali assunzioni, però, avvenivano in forma precaria e sotto le più diverse e non confacenti qualifiche (agenti di custodia, salariati temporanei e permanenti, insegnaenti aggregati) ovvero con retribuzione a parcella.

Oggi ormai gli uffici di servizio sociale sono costituiti e funzionano in quasi tutti i distretti di Corte d'appello. È con la legge 25 luglio 1956, n. 888, che è stata prevista appunto l'istituzione di un servizio sociale al fine di fornire ai magistrati elementi di giudizio per l'adozione delle norme di trattamento più appropriato.

Occorre ora la creazione di ruoli di personale per tali uffici. E ciò risponde, oltre che ad una imprescindibile necessità, anche ad un criterio di giustizia per tutto il personale che, avendo prestato servizio presso gli uffici di servizio sociale-giudiziario, attende una decorosa sistemazione.

A questo vuol provvedere il disegno di legge in esame.

Nel titolo I del disegno di legge vengono costituiti in ciascun capoluogo di distretto di Corte di appello o di sezione di Corte di appello gli uffici di servizio sociale per minorenni previsti dall'articolo 1 del citato decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni.

È previsto che i detti uffici possano essere ripartiti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro, in sezioni funzionanti anche in altri Comuni del medesimo distretto. Nello stesso titolo vengono determinate le attribuzioni degli uffici di servizio sociale.

Nel titolo II vengono istituiti i ruoli del personale stabilendosi due carriere, direttiva e di concetto, richiamandosi per dette carriere le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, salvo che nel disegno di legge non sia diversamente stabilito.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge sono chiaramente esposte le ragioni che hanno indotto alla istituzione di un ruolo del personale direttivo; ed è stata particolarmente sottolineata la necessità di completare la preparazione professionale ricevuta dagli assistenti nelle scuole di servizio sociale, con un particolare metodo di insegnamento, comunemente indicato col termine di « supervisione ».

Nel titolo III sono precisati i requisiti per l'ammissione alle due carriere.

Nel titolo IV sono regolate le attribuzioni e le qualifiche della carriera direttiva nei diversi gradi, nonché le qualifiche e le attribuzioni del personale della carriera di concetto.

Nel titolo V viene regolato il rapporto gerarchico e sono dettate disposizioni circa i rapporti informativi, la formulazione dei giudizi complessivi e i congedi.

Col titolo VI vengono dettate norme sull'accesso e sulla progressione nelle carriere di servizio sociale. Sono stabilite le norme che regolano i concorsi, le materie di esame, le commissioni esaminatrici e la prova di attitudine professionale.

Nel titolo VIII vengono dettate alcune disposizioni particolari relative al personale di servizio sociale. È prevista la possibilità

di temporanea destinazione di personale dei ruoli di servizio sociale, sia presso il Ministero di grazia e giustizia, sia presso istituti o servizi facenti parte dei centri di rieducazione.

Inoltre, date le particolari funzioni degli elementi della carriera di concetto che richiedono dispendio anche di notevoli energie fisiche, si è fissato il collocamento a riposo al sessantesimo anno di età, ma è prevista la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di tenere in servizio il personale anche dopo il sessantesimo anno.

Si è creduto infine di dettare delle norme transitorie che prendano in considerazione le particolari condizioni in cui sono venuti a trovarsi molti assistenti sociali che hanno disimpegnato attività di servizio sociale nell'anzidetta fase di sperimentazione pratica.

Con dette norme si è provveduto a inserire tra i titoli per i concorsi pubblici di accesso alle carriere direttive e di concetto di servizio sociale anche il servizio prestato dai candidati presso gli uffici di servizio sociale per minorenni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, con la valutazione e le modalità da precisarsi nel bando di concorso. Inoltre si è ritenuto di attribuire agli assistenti sociali giudiziari, oltre la valutazione di merito dell'attività prestata, anche un voto supplementare per ogni anno di servizio.

È stata ravvisata la necessità di consentire la partecipazione ai concorsi anche agli assistenti sociali che abbiano superato il trentaduesimo anno di età e non il quarantesimo.

La partecipazione ai concorsi è consentita anche a coloro che sono in possesso di un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale anteriormente al 31 dicembre 1945.

I candidati che abbiano svolto attività di servizio sociale giudiziario da almeno dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono esentati dalla prova di attitudine professionale.

Sono previste agevolazioni per coloro che al compimento del sessantesimo anno non abbiano maturato la minima anzianità di servizio per il trattamento di quiescenza,

essendo stati ammessi al concorso, a norma dell'articolo 41, n. 1, anche dopo il limite massimo di età previsto dall'articolo 5.

Per concludere non mi resta che raccomandare alla Commissione una sollecita approvazione del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E. Rendo noto che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare in merito al provvedimento.

P A P A L I A. Naturalmente noi siamo favorevoli, in linea di massima, all'approvazione del provvedimento, che intende sistemare sia il servizio degli assistenti sociali, sia le persone che questo servizio compiono.

Già il relatore ha spiegato che questi servizi erano assolti da funzionari i quali, per la mancanza di un ruolo speciale, figuravano in ruoli diversi e con qualifiche diverse, anche espletando le stesse funzioni. Bisogna ora riconoscere il servizio prestato. Vi sono funzionari che forse non sono in possesso dei titoli di studio richiesti, ma che da dodici anni prestano il loro servizio: sarebbe ingiusto non usare nei loro riguardi un trattamento generoso, di fronte ad uno stato di fatto che supera la presunzione che viene dal titolo.

Vi è poi la questione dell'età: credo che non aumentino eccessivamente le spese dello Stato facendo l'eccezione di mantenere alcuni funzionari in servizio oltre i limiti di età: si tratta solo di una trentina o quarantina di persone che già si trovano in servizio da molti anni, con ottimi risultati, e che si dovrebbero mantenere in servizio per alcuni anni ancora.

D O M I N E D O', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è perfettamente d'accordo per il mantenimento in servizio di questi funzionari oltre i limiti di età.

R I C C I O. Aderisco alla richiesta del senatore Papalia.

T E R R A C I N I. Do la mia piena approvazione al disegno di legge, il quale tut-

tavia giunge con un certo ritardo, giustificato, nella relazione, con l'eufemismo della « sperimentazione », la quale è stata forse un pochino lunga, dato che si è protratta per dodici anni. Si consideri poi la particolare umiliazione in cui questi cittadini si sono trovati, per le qualifiche con le quali hanno dovuto accettare di assumere il loro lavoro. Non che io voglia svalutare la qualifica e la funzione degli agenti di custodia e dei salariati fissi e non fissi; ma la funzione che queste persone assolvono meritava di essere regolarizzata con maggiore sollecitudine. Comunque sono favorevole al provvedimento che crea una base solida perchè questo servizio assolutamente necessario possa svolgersi nell'avvenire in modo migliore.

Sono d'accordo con quanto ha osservato il senatore Papalia, ed ho notato con piacere l'assenso del Sottosegretario, il che fa pensare che alcuni emendamenti che mi riservavo di presentare nel corso della votazione degli articoli diverranno inutili, se lo stesso Sottosegretario si farà diligente a questo proposito; altrimenti presenterò emendamenti tendenti allo scopo già indicato di evitare che la sistemazione in ruolo di alcuni, che rappresenta una conquista per la categoria, si traduca in una esclusione dal posto per coloro che non rientrano esattamente nelle norme stabilite, che sono giuste se riferite all'avvenire, ma che non devono pesare sul passato.

G R A M E G N A. Vi sono dei precedenti riguardanti gli insegnanti che furono assunti dalle S.E.P.R.A.L. provinciali e comunali durante il periodo di guerra; questi cittadini, dopo la cessazione delle ostilità furono oggetto di una norma transitoria generale, approvata dai legislatori del tempo, con la quale si disponeva che, in caso di concorsi per i Comuni o per le Provincie, dovesse essere riservato un certo numero di posti a coloro che avevano già prestato almeno cinque anni di servizio. Mi sembra che anche nei confronti di questi cittadini, molti dei quali hanno speso buona parte della loro esistenza alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia per un servizio

riconosciuto da tutti di estrema importanza, sia opportuno usare questo atto di giustizia.

D O M I N E D O', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ho poco da dichiarare, dopo una discussione generale così rapida e concordante.

Dirò solamente che con il presente provvedimento si trasforma uno stato di fatto in uno stato di diritto. Uno stato di fatto aderente ad una ragione sociale ed anche etica, che pesa vivamente nell'ordinamento sociale moderno. Ho compiuto le dovute visite ed ho preso i dovuti contatti, sia con i Centri di rieducazione che con le carceri minorili, e posso attestare la bontà e la penetrazione, il valore umano, sociale e anche spirituale dell'opera che viene svolta da queste persone. I minori sono i più suscettibili di redenzione, di necessaria redenzione che è affermata anche dalla nostra Costituzione come una delle mete fondamentali da realizzare attraverso la politica penitenziaria.

Mi compiaccio dell'assenso generale dato dalla Commissione al provvedimento, e che il Governo condivide, anche se riconosce che effettivamente questo atto buono giunge un poco in ritardo.

Nella fase di passaggio dallo stato di fatto allo stato di diritto, come dicevo poc'anzi, è naturale che si debba tener conto in massimo grado, non solo delle richieste, ma anche delle legittime aspirazioni di coloro che hanno, con notevole efficacia, operato in questa grande funzione sociale. In linea di massima è questa l'intenzione del Governo.

P R E S I D E N T E. Effettivamente questi funzionari hanno spesso qualifiche molto modeste e non rispondenti al servizio prestato; essi compiono opera veramente meritoria, e che bisogna riconoscere. Molti di essi sono elementi femminili e so per esperienza quanto bene hanno fatto presso Istituti di rieducazione, presso carceri femminili o altre istituzioni, per la rieducazione di coloro che vengono temporaneamente e per motivi diversi allontanati dal loro ambiente.

M O N N I. Vorrei rivolgere una preghiera al rappresentante del Governo. Siamo tutti d'accordo sull'importanza dei servizi sociali, soprattutto per quanto riguarda gli Istituti di rieducazione e l'assistenza ai carcerati, tutti problemi che stanno a cuore a noi tutti. Ma tutti questi sentimenti e tutte queste aspirazioni trovano realizzazione quando si dispone di mezzi. Quindi la mia preghiera è la seguente: di trovare, tra le pieghe del non ricco bilancio del Ministero di grazia e giustizia, maggiori somme da destinare a queste finalità, perchè diversamente le leggi che noi approviamo restano in gran parte inoperanti.

D O M I N E D O', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Prendo atto delle dichiarazioni del senatore Monni, al quale risponderò in duplice modo.

In primo luogo, nelle pieghe del bilancio, quel tanto consentito dalle singole voci, dai singoli capitoli, si destinerà ai fini di cui si parla. Vi sono capitoli di bilancio ai quali si può attingere a motivo della interpretazione lata che si può dare loro. Si terrà quindi conto senz'altro delle raccomandazioni del senatore Monni.

In secondo luogo, spero di dare alla Commissione una notizia confortante: le voci di bilancio concernenti questioni sociali del tipo di quella di cui si occupa oggi la Commissione hanno subito un aumento nel progetto di bilancio che sta per essere sottoposto all'esame della Commissione per il prossimo esercizio finanziario.

J O D I C E. Non mi pare che sia stato rilevato che in sostanza il disegno di legge al nostro esame è assolutamente inadeguato alle esigenze di questo servizio, di cui tutti hanno riconosciuto l'importanza.

Noi sappiamo in che modo e con quali mezzi sono stati espletati sino ad oggi i servizi sociali: basti considerare che persone laureate e dotate anche di cognizioni tecniche speciali erano retribuite con uno stipendio mensile addirittura offensivo, di circa 40.000 lire mensili, e qualche volta anche meno. Era chiaro che questo personale non poteva assolvere il proprio compito se non

a malincuore, perchè non si può pretendere che una persona che abbia studiato per tanti anni si confini in un'attività che lo assorba completamente per un corrispettivo mensile di 40.000 lire. Il servizio non è soltanto inadeguato per ragioni morali e psicologiche, ma soprattutto per ragioni economiche.

Invito poi i colleghi a considerare che noi oggi abbiamo in servizio duecentoventi elementi in tutti gli uffici costituiti nei ventiquattro distretti di Corte d'appello. Con il disegno di legge in esame si provvede forse a sistemare il servizio ed a renderlo adeguato alle necessità? Niente affatto; rendiamoci conto che con questo disegno di legge non facciamo altro che sistemare giuridicamente il personale già in servizio.

Aumentando l'organico da duecentoventi a duecentotrenta non apportiamo alcuna modifica sostanziale alla situazione di fatto esistente, che è assolutamente insoddisfacente e inadeguata.

D O M I N E D O', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nell'articolo 37 è previsto l'aumento dell'organico a duecentotrenta elementi. In tutti gli organici delle Amministrazioni dello Stato si procede per gradi.

J O D I C E. L'articolo 37 non considera la situazione di fatto. Se oggi approviamo una norma simile, prima che la pianta organica venga modificata possono passare cinque o dieci anni. Dobbiamo considerare le effettive esigenze del settore e predisporre l'organico in conformità. Altrimenti non facciamo che legalizzare una situazione di fatto, lasciando carente il servizio.

T E R R A C I N I. La relazione dice che con il disegno di legge si arriverà a soddisfare le attuali esigenze.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei singoli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 1.

(Costituzione degli uffici di servizio sociale)

Gli uffici di servizio sociale per minorenni previsti dall'articolo 1 del regio decreto-legge 24 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche sono costituiti in ciascun capoluogo di distretto di corte d'appello o di sezione di corte d'appello.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro detti uffici possono essere ripartiti in sezioni funzionanti anche in altri Comuni del medesimo distretto.

C A R O L I, *relatore*. Il regio decreto-legge di cui si fa menzione in questo articolo non è del 24 luglio 1934, bensì del 20 luglio 1934 come è anche detto nella relazione che accompagna il disegno di legge.

P R E S I D E N T E. È un errore di stampa che verrà senz'altro corretto.

Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

(Attribuzioni degli uffici di servizio sociale)

Gli uffici di servizio sociale svolgono, nell'ambito dei centri di rieducazione per minorenni e in relazione a provvedimenti penali, civili e amministrativi dell'Autorità giudiziaria, inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica e rieducativa, concorrendo, ove occorra, con i competenti organi del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni ed enti.

Gli uffici di servizio sociale possono altresì essere incaricati di studi e di inchieste sociologiche aventi attinenza con la prevenzione della delinquenza minorile.

J O D I C E. Ritengo sia opportuno accantonare questo articolo per discuterlo e votarlo insieme all'articolo 14.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 2 viene accantonato per essere poi esaminato e discusso unitamente all'articolo 14 del presente disegno di legge.

TITOLO III
ISTITUZIONE DEI RUOLI
DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI
SERVIZIO SOCIALE E ORDINAMENTO
DELLE CARRIERE

Art. 3.

(Istituzione dei ruoli del personale degli uffici di servizio sociale)

Per il funzionamento degli uffici di servizio sociale sono istituiti presso il Ministero di grazia e giustizia, direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, un ruolo di personale direttivo e un ruolo di personale di concetto di servizio sociale, secondo l'organico di cui alla tabella allegata alla presente legge, vistata dal Ministro di grazia e giustizia e da quello del tesoro.

J O D I C E. Ritengo che l'organico previsto da questo articolo non risponda a quello previsto dalla tabella allegata; infatti in esso non si fa menzione degli Ispettori di servizio sociale

D O M I N E D O, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Essi fanno parte della carriera direttiva.

G R A M E G N A. Si tratta di una norma di carattere generale; poi c'è la norma specifica che indica chi fa parte del ruolo del personale direttivo.

R I C C I O. Il presente disegno di legge è stato presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro

ad interim del tesoro; ritengo, quindi, sia superflua nell'articolo 3 l'espressione: « vistata dal Ministro di grazia e giustizia e da quello del tesoro »; ne propongo la soppressione.

P R E S I D E N T E. A questo articolo è stato presentato dal senatore Riccio un emendamento tendente a sopprimere le parole « vistata dal Ministro di grazia e giustizia e da quello del tesoro ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

(*Rinvio ad altre norme*)

Per quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, al personale dei ruoli direttivo e di concetto di servizio sociale si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

(È approvato).

TITOLO III

AMMISSIONE ALLE CARRIERE

Art. 5.

(*Ammissione alla carriera direttiva*)

Alla carriera direttiva di servizio sociale si accede mediante concorso per esame a cui possono essere ammessi cittadini italiani di ambo i sessi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;

d) diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, in pedagogia, in lettere o in filosofia;

e) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge.

D O M I N E D O ', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Propongo di sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, in scienze economiche e commerciali, in pedagogia, in lettere, in lingue e letterature straniere, in filosofia o in medicina ».

J O D I C E. Ritengo non sia opportuno allargare tanto la disposizione, perchè altrimenti una qualsiasi laurea con un certificato di qualificazione professionale dovrebbe essere sufficiente!

G R A M E G N A. Non è vero, per esempio una laurea in ingegneria non è adatta!

J O D I C E. Una laurea in scienze economiche e commerciali quali affinità può avere con una laurea in medicina?

T E R R A C I N I. Ci sono dei gruppi di materie comuni a queste scienze che rappresentano il nucleo centrale della formazione culturale che è richiesta.

J O D I C E. Credo che il nucleo centrale possa essere formato dalla pedagogia, dalla psichiatria, eccetera.

Sarei favorevole a non estendere eccessivamente i titoli di studio per l'accesso a questa carriera anche perchè non so in che modo si arrivi alla qualificazione professionale rilasciata da una scuola biennale o triennale di servizio sociale istituita o autorizzata a norma di legge.

Trattandosi di un certificato di qualificazione professionale, intendo sapere se si richiede la frequenza, perchè non ha alcun significato andare a fare due esami se poi non si è frequentato affatto l'istituto.

Infine, desidero sapere quali sono questi istituti che possono essere autorizzati a norma di legge.

C A R O L I , *relatore*. Sono istituti già esistenti.

J O D I C E . Quindi già istituiti.

C A R O L I , *relatore*. Non si tratta di istituti che sorgono ora, ma già esistenti che possono rilasciare questo certificato di qualificazione professionale.

J O D I C E . Che significa « istituita o autorizzata a norma di legge ». Autorizzata a fare che cosa?

T E R R A C I N I . Autorizzata a sorgere.

J O D I C E . Ditemi se è giusto che io ipotizzi il caso di una autorizzazione a rilasciare questi certificati di qualificazione professionale ad un istituto già esistente.

Quali sono gli istituti esistenti che possono essere autorizzati?

Una cosa è dire « istituita » e un'altra « autorizzata ». Specifichiamo come può essere autorizzata la scuola biennale o triennale di servizio sociale.

M O N N I . Noi abbiamo già rilevato quanto questa carriera sia scarsamente produttiva di reddito e quanto sia umile; quando pensiamo che persone laureate in medicina o in giurisprudenza o con altre lauree, accettano incarichi di tale natura per dei proventi così esigui, non riusciamo addirittura a comprenderle altro che considerando che debbono avere una vocazione per scegliere una simile carriera.

Non si domanda solo una laurea che, come giustamente ha fatto rilevare il senatore Terracini, viene indicata fra quei corsi ove si insegnano materie che consentono una formazione adeguata a tale carriera, ma si pretende anche un certificato di qualificazione professionale per poter svolgere questo servizio sociale.

Ritengo sia opportuno specificare cosa significa « istituita o autorizzata a norma di legge ».

D O M I N E D O ' , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Posso dare i più ampi chiarimenti agli onorevoli senatori. Nel presente articolo è stata riprodotta fedelmente la norma generale. È stata studiata la legislazione scolastica e pertanto posso dirvi che mentre per alcuni enti si tratta di istituzione da parte dello Stato, per altri si tratta di autorizzazione. Naturalmente l'autorizzazione deve presupporre che venga osservata la norma di legge.

C A P A L O Z Z A . Il chiarimento fornito dal rappresentante del Governo, che si richiama alla legislazione scolastica, può far comprendere la ragione per cui è stata adoperata una simile dizione nel formulare l'articolo in esame. Tuttavia, se non erro, è proprio la dizione: « istituzione o autorizzazione » che è stata innovata dalla successiva legislazione scolastica. Ci sono, infatti, delle scuole statali parificate e delle scuole private che ricevono una determinata autorizzazione o abilitazione.

Ricordiamoci le lunghe discussioni che ancora continuano sul piano della scuola, e questo, a mio avviso, dovrebbe indurci ad essere un po' più precisi su questo particolare terreno.

D'altra parte dicendo: « istituita o autorizzata a norma di legge » non è chiaro se per « istituita » si intende la istituzione da parte di un ente statale; potrebbe anche essere istituita da un ente privato!

B E R L I N G I E R I . Non può essere istituita da un ente privato!

C A P A L O Z Z A . Sto facendo una questione di dizione.

M O N N I . È una questione di diritto; il privato non può istituire nulla!

C A P A L O Z Z A . Il privato può istituire tutto ciò che vuole, perchè la scuola è libera; può non essere autorizzato a rilasciare certificati di qualificazione professionale idonei!

A voler restare nei confini della lettera *d*) dell'articolo 5 in discussione, ritengo sia opportuno sostituire la dizione: « istituita o autorizzata a norma di legge », con la seguente: « istituita o regolarizzata a norma di legge »

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi permetto dichiararle, senatore Capalozza, che proprio a termine della tecnica legislativa scolastica, ritengo la dizione del disegno di legge la più conforme e la più rispondente in quanto non ha carattere innovativo ed è fedele ai principi della legislazione scolastica.

RICCIO. Il Governo ha proposto di aggiungere tra le altre lauree quella in medicina. È evidente che la laurea in medicina è una fra le più idonee, tuttavia vi domando se non possano in seguito sorgere dei conflitti di competenza tra l'ispettore di servizio sociale o dirigenti superiori in possesso di una simile laurea e i cosiddetti gabinetti psicopedagogici di cui ci si servirà per il servizio sociale

TERRACINI. La laurea di medicina è pertinente non soltanto perchè consente la diagnosi di una malattia, ma perchè permette la conoscenza generale della natura dell'uomo e quindi anche delle sue manifestazioni di carattere psichico

RICCIO. Non contesto l'adeguatezza o meno della laurea di medicina, ma non vorrei che potessero sorgere dei conflitti di competenza tra il gabinetto medico e il servizio sociale

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, tendente a sostituire la lettera *d*) con la seguente:

« *d*) diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, in scienze economiche e commerciali, in pedagogia, in

lettere, in lingue e letterature straniere, in filosofia o in medicina ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

JODICE. Propongo di sopprimere alla lettera *e*) dell'articolo in esame le seguenti parole: « istituita o autorizzata a norma di legge ».

Onorevoli colleghi, la lettera *e*) dell'articolo in discussione dice: « certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge ». Questo comma fa riferimento, quindi, alle scuole di servizio sociale già istituite regolarmente e che svolgono un insegnamento specifico, particolare con il determinato scopo di rilasciare il diploma di servizio sociale.

Ritengo non sia necessario che nel disegno di legge sia detto « istituita o autorizzata a norma di legge », anche perchè se una scuola di questo genere esiste, esiste appunto per fare questi determinati corsi e rilasciare al termine questo diploma!

BERLINGIERI. Se la scuola non è istituita o autorizzata non può rilasciare alcun diploma!

« Istituita », secondo il termine scolastico, significa che lo Stato dà l'autorizzazione specifica di aprire una scuola statale; se viceversa è un privato che si rivolge allo Stato per ottenere l'autorizzazione, in questo caso si tratta di autorizzazione a norma di legge.

MONNI. La dizione « istituita o autorizzata » è limitativa, perchè se manca l'autorizzazione la scuola non può rilasciare diplomi!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Jodice.

(Non è approvato).

Il senatore Jodice ha inoltre presentato un emendamento subordinato tendente a sosti-

tuire le parole: «istituita o autorizzata a norma di legge» con le altre «istituita o autorizzata presso le Università».

M O N N I. Signor Presidente, la finalità a cui mira il senatore Jodice, se io non ho compreso male, è di far sì che il certificato di qualificazione professionale richiesto alla lettera e) dell'articolo 5 in esame, non sia di poco valore o di alcun credito. È stato però ampiamente chiarito da ogni parte che la formula usata nel disegno di legge corrisponde perfettamente a quella che è appunto una visione precisa dell'argomento e della materia, e che con la formula «istituita o autorizzata a norma di legge» si vuole (ed è chiaro) impedire una eccessiva larghezza di certificazioni e fare in modo che la certificazione possa essere fatta soltanto da istituti statali o autorizzati come si suol dire.

Viceversa la formulazione presentata in subordine dal senatore Jodice, non solo non restringe, secondo il suo intendimento, ma addirittura estende la facoltà di rilasciare certificati di qualificazione professionale. Che la materia venga addirittura insegnata presso le Università è impossibile, perchè bisognerebbe creare delle Facoltà che non esistono, mentre ci sono delle scuole di servizio sociale che insegnano proprio queste materie.

Quindi, credo che il senatore Jodice si renda conto, per quanto ho esposto, della opportunità di non insistere nel suo emendamento e di lasciare che si proceda all'esame degli articoli successivi.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento subordinato presentato dal senatore Jodice tendente a sostituire alla lettera e) dell'articolo 5 in esame le parole: «istituita o autorizzata a norma di legge» con le altre: «istituita o autorizzata presso le Università»

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

(Ammissione alla carriera di concetto di servizio sociale)

Alla carriera di concetto di servizio sociale si accede mediante concorso per esame, a cui possono essere ammessi cittadini italiani di ambo i sessi che siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, oltre che dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 5.

(È approvato).

Art. 7.

(Riserva di posti)

Nei concorsi per l'ammissione alla carriera di concetto l'amministrazione può riservare fino ad un terzo dei posti previsti da ogni singolo bando a cittadini dell'uno o dell'altro sesso.

C A P A L O Z Z A. Non si comprende in verità cosa si intenda dire con questo articolo. Cosa significa «a cittadini dell'uno o dell'altro sesso»?

C A R O L I, *relatore*. Si può avere bisogno di un determinato numero di donne e può accadere che al concorso invece partecipino quasi tutti uomini, o viceversa.

C A P A L O Z Z A. Non è dunque una riserva dell'Amministrazione fuori del concorso. Tuttavia si potrebbe pensare il contrario.

D O M I N E D O', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Possiamo sostituire la dizione dell'articolo 7 con la seguente:

«Nei singoli bandi di concorso per l'ammissione alla carriera di concetto l'amministrazione può riservare i posti fino ad un terzo a cittadini dell'uno o dell'altro sesso».

C A P A L O Z Z A. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento proposto dal Governo.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

39ª SEDUTA (2 marzo 1961)

G R A M E G N A. Ritengo che l'articolo 7 sia stato formulato a dispetto di una precisa norma costituzionale con la quale si stabilisce l'uguaglianza dei diritti tra l'uomo e la donna.

C A P A L O Z Z A. Non possiamo mettere delle assistenti sociali nel reparto degli uomini!

È pensi anche, senatore Gramegna, che quando si fa un concorso per carcerieri per un carcere maschile, sono necessari gli uomini.

P R E S I D E N T E. A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente testo:

« Nei singoli esami di concorso per l'ammissione alla carriera di concetto l'amministrazione può riservare i posti fino ad un terzo a cittadini dell'uno o dell'altro sesso ».

Lo metto ai voti

(È approvato).

Data l'ora tarda, se non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge in discussione proseguirà in una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari